

**REGOLAMENTO E PROCEDURE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Azienda Bergamasca Formazione (di seguito ABF), nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del Dlgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, del Regolamento di attuazione di cui al Dpr. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, delle altre norme nazionali e regionali compatibili, dei provvedimenti attuativi a natura obbligatoria del Dlgs. n. 50/2016, delle Linee guida ANAC, dei provvedimenti "extra-codice" che incidono sulla disciplina degli affidamenti.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte di ABF, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Azienda e costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa.

In ogni caso, l'attività di ABF, finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento, è ispirata ai principi comunitari nonché, in particolare, ai principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n. 50/2016.

Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, nelle more dell'approvazione di eventuali modifiche.

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi Iva esclusa.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEGLI ACQUISTI

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, avuto riguardo alla organizzazione e alla struttura di ABF, si intendono ricomprese tutte le tipologie di acquisto effettuate, per lavori, servizi e forniture, per qualsiasi importo, da chiunque disposto.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

ABF non è tenuta all'applicazione dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, non rientrando la sua natura giuridica nel relativo campo di applicazione della norma.

È prevista una programmazione degli acquisti, ove possibile e ove consentito dalla natura degli stessi, che deve essere coerente e aderente ai *budget* aziendali eventualmente approvati e comunicati. La struttura responsabile dell'attività di programmazione è individuata nell'UA; il referente della programmazione è individuato nella persona del Direttore di ABF.

Il Direttore Generale fornisce annualmente indirizzi generali in merito alle entrate e alle uscite di ABF, dando evidenza delle priorità e di nuove scelte strategiche

IL DG coordina i Responsabili dei Centri nella fase di definizione dei fabbisogni: ogni Responsabile, sulla base delle esigenze e dei programmi didattici nonché sulla base del trend storico e di costi standard, elabora il programma di acquisti di beni e servizi del Centro di competenza, se necessario avvalendosi del supporto dell'Ufficio Acquisti e dell'Ufficio tecnico (per gli interventi di manutenzione); propone il piano del proprio Centro alla Direzione.

Il DG esamina i piani pervenuti con l'ausilio dell'Ufficio Acquisti e dell'Ufficio tecnico, anche al fine di individuare **acquisti specifici di ogni Centro e acquisti comuni, che interessano più Centri e** che saranno coordinati dall'Ufficio Acquisti (se acquisti di dimensione economica rilevante, saranno oggetto di appalto o Accordo Quadro).

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica da parte della DG sulla coerenza della programmazione rispetto all'attività contrattuale.**

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Ai fini dell'individuazione della procedura di acquisto da utilizzare nel caso concreto è necessario stabilire se si tratti di un appalto di forniture e/o servizi ovvero di un appalto di lavori.

Per la scelta della procedura da applicare si fa, in via primaria, riferimento agli artt. 36 e 37 d.lgs. n. 50/2016: resta ferma la possibilità di procedere all'acquisizione del lavoro, bene e servizio anche secondo le altre modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare dall'art. 63 ove ne ricorrano i presupposti ed essi siano esplicitati nella determina a contrarre.

La determina a contrarre è necessaria solo per gli acquisti diversi dall'affidamento diretto; per acquisti di importo inferiore, essa può essere sostituita dalla determina di affidamento, purché quest'ultima ne rechi il contenuto.

Di seguito si individuano le modalità di acquisto per le diverse tipologie di contratti da affidare. Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell'Iva.

A) Servizi e forniture

Fatte salve le altre procedure di legge e fermo in ogni caso l'obbligo di svolgimento delle procedure di gara in forma telematica, per gli acquisti di servizi e forniture che non siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici:

1. se il valore del contratto è pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Dlgs. n. 50/2016 deve essere esperita una procedura ordinaria, applicando le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
2. se il valore del contratto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Dlgs. n. 50/2016, di norma:
 - 2.1. può essere esperita una procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 36, co. 9, d.lgs. n. 50/2016;
 - 2.2. può essere esperita una procedura comparativa (anche nella forma della RDO) secondo una delle seguenti modalità:
 - mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, mediante negoziazione telematica, se il valore del contratto è pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
 - mediante affidamento diretto adeguatamente motivato previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici, laddove esistenti, se il valore del contratto è pari o superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 (e quindi con *confronto concorrenziale informale*);
 - mediante affidamento diretto adeguatamente motivato autorizzato dal DG se il valore del contratto è pari o superiore ad € 2.000,00 ed inferiore ad € 10.000,00;
 - mediante affidamento diretto adeguatamente motivato se il valore del contratto è inferiore ad € 2.000,00, e in tal caso l'acquisto viene gestito **sulla base del budget annuale** direttamente dai Responsabili dei Centri che operano su specifica delega del Direttore generale, garantendo il rispetto di criteri di economicità e con attenzione alla rotazione dei fornitori.

Per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, ABF potrà derogare al principio di rotazione in ragione del limitato importo dell'affidamento, nonché per ragioni di particolare gradimento del fornitore uscente (basato su elementi oggettivi) o in fattispecie di difficile reperibilità di ulteriori preventivi per la medesima prestazione dovuta a ragioni territoriali, tecniche, operative etc.

Resta inteso che può essere in ogni caso utilizzata una procedura di confronto concorrenziale informale, o di procedura negoziata o aperta, anche per importi inferiori a quelli previsti, e può derogarsi a quanto sopra nei casi in cui il servizio o fornitura rivesta caratteristiche di urgenza o infungibilità, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016; in quest'ultimo caso, la determina a contrarre dà puntualmente atto dei motivi di unicità o infungibilità del fornitore. Tale casistica ricomprende, in particolare, anche i servizi di natura intellettuale e professionale, e in generale le prestazioni caratterizzate da bassa o scarsa infungibilità del fornitore. Tale deroga vale per tutte le tipologie di acquisti.

In caso di procedura comparativa/confronto concorrenziale informale/RDO, il miglior offerente viene di norma selezionato in base al prezzo più basso, salvo i casi di cui all'art. 95, co. 3 d.lgs. 50/2016 o salvo che la Azienda ritenga di privilegiare l'aspetto tecnico/qualitativo a quello economico; in tal caso, si procede o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure indicando i criteri tecnico/qualitativi che saranno valutati, unitamente al prezzo, al fine della selezione del migliore offerente.

In caso di scelta del criterio dell'OEPV, dovrà essere nominata apposita commissione, composta da 3 membri interni della Azienda di norma diversi dal RUP.

In caso di indicazione dei criteri tecnico/qualitativi per l'affidamento diretto, la valutazione potrà essere eseguita dal solo RUP, che è tenuto a motivare in apposito verbale le ragioni della preferenza accordata all'offerta prescelta.

B) Lavori

Fatte salve le altre procedure di legge e fermo in ogni caso l'obbligo di svolgimento delle procedure di gara in forma telematica, per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori:

1. se il valore del contratto è pari o superiore alla soglia comunitaria deve essere esperita una procedura ordinaria;
2. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, può essere esperita:
 - una procedura ordinaria oppure
 - una procedura negoziata previo invito ad almeno quindici operatori;
3. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, può essere esperita:
 - una procedura ordinaria oppure
 - una procedura negoziata previo invito ad almeno dieci operatori;
4. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00, può essere esperita:
 - una procedura ordinaria oppure
 - una procedura negoziata previo invito ad almeno cinque operatori;
5. se il valore del contratto è pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, può essere esperita:
 - una procedura ordinaria oppure
 - una procedura negoziata previo invito ad almeno cinque operatori;
 - un affidamento diretto, previa comparazione di due o più preventivi di offerta (e quindi con *confronto concorrenziale informale*);

6. se il valore del contratto è inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento può avvenire a seguito di:
 - una procedura ordinaria oppure
 - una procedura negoziata previo invito ad almeno tre operatori oppure
 - un affidamento diretto, previa comparazione di due o più preventivi di offerta (e quindi con *confronto concorrenziale informale*) oppure
 - con affidamento diretto;
7. se il valore del contratto è inferiore ad € 40.000,00, in ogni caso, può procedersi altresì in amministrazione diretta.

Valgono i limiti di spesa già indicati per servizi e forniture per gli acquisti svolti dai Responsabili dei Centri di formazione.

Resta inteso che può derogarsi a quanto sopra nei casi in cui il lavoro rivesta caratteristiche di urgenza o infungibilità, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016; in quest'ultimo caso, la determina a contrarre dà puntualmente atto dei motivi di unicità o infungibilità del fornitore. Tale deroga vale per tutte le tipologie di acquisti.

In caso di procedura comparativa/confronto concorrenziale informale/RDO, il miglior offerente viene di norma selezionato in base al prezzo più basso, salvo i casi di cui all'art. 95, co. 3 d.lgs. 50/2016 o salvo che la Azienda ritenga di privilegiare l'aspetto tecnico/qualitativo a quello economico; in tal caso, si procede o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure indicando i criteri tecnico/qualitativi che saranno valutati, unitamente al prezzo, al fine della selezione del migliore offerente.

In caso di scelta del criterio dell'OEPV, dovrà essere nominata apposita commissione, composta da 3 membri interni della Azienda di norma diversi dal RUP.

In caso di indicazione dei criteri tecnico/qualitativi, la valutazione potrà essere eseguita dal solo RUP, che è tenuto a motivare in apposito verbale le ragioni della preferenza accordata all'offerta prescelta.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle RDA e delle procedure d'acquisto (a campione) in ordine a:**
 - a) Acquisti "sulla soglia" (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);*
 - b) Modalità di selezione dei fornitori;*
 - c) principio di rotazione.*
- **Elenco CIG art. 1, co. 32 l. 190/2012;**
- **Comunicazione a RPCT acquisti ex art. 63 d.lgs. 50/2016.**

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento deve essere nominato un Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché, ove previsto nell'atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

ABF nominerà un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al Responsabile del Procedimento, nonché nei casi previsti nella Linea guida n. 3 di ANAC.

È consentita la nomina di un DEC per servizi/forniture per tutti gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, qualora ritenuto opportuno e funzionale al buon andamento delle commesse tenuto conto dell'organizzazione e della struttura societaria. Per contratti al di sotto di

questo importo, la nomina del DEC riporta la motivazione della nomina stessa, che dovrà far riferimento in particolare alla particolare natura dell'oggetto contrattuale che rende opportuna o necessaria tale nomina.

I RUP e i DL/DEC sono individuati, di norma, nel personale interno della Società; in caso di acclarata assenza di idonee professionalità interne, potrà procedersi all'affidamento di apposito incarico esterno solo con riferimento alla posizione di DL/DEC, mentre il RUP dovrà in ogni caso essere individuato internamente salva la possibilità di affidare apposito incarico, su proposta del RUP stesso, di supporto a quest'ultimo.

L'incarico di supporto al RUP è autorizzato solo in caso di:

- Carezza, in capo al RUP, di idonea esperienza o professionalità con riferimento a specifici aspetti giuridici, tecnici, contabili o di altra natura necessari per lo svolgimento della funzione;
- Particolare complessità o delicatezza della procedura d'acquisto, o novità della stessa per l'organizzazione.

Può essere nominato RUP qualsiasi dipendente che possieda le caratteristiche professionali e culturali richieste dalla Linea guida n. 3 ANAC; non può essere nominato RUP, in alcun caso:

- Il RPCT;
- Alcun membro del CDA;
- Collaboratori esterni non dipendenti;
- Collaboratori a progetto, o parasubordinati, o assunti con forme di lavoro diverse da quella subordinata;
- Apprendisti, stagisti, neoassunti (per un periodo di almeno 2 anni);
- Distaccati/comandati da altre Azienda o Enti.

Non può essere nominato RUP, DL o DEC, né far parte di Commissioni giudicatrici, il dipendente che si trovi nelle seguenti condizioni:

- Condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- In conflitto di interesse con qualsiasi partecipante alla gara o con il diretto affidatario della commessa.

Ogni aspetto relativo ai profili indennitari e assicurativi delle funzioni tecniche sopra indicate è rimesso ad appositi atti interni (regolamenti etc.).

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle dichiarazioni di assenza di condanne e conflitti di interesse da parte dei RUP nominati.**

ART. 6 – PRINCIPI APPLICABILI AGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

Si applicano i principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n. 50/2016.

ABF si impegna altresì a dare attuazione al principio di rotazione, ferma la possibilità, da motivare adeguatamente nella determina a contrarre e/o negli atti di gara, di consentire la partecipazione alla procedura negoziata o al confronto concorrenziale informale, dell'aggiudicatario o affidatario uscente del lavoro, servizio o fornitura e/o del candidato invitato alla precedente procedura e non aggiudicatario/affidatario.

Tenuto conto che il principio di rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, ABF procederà ad individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate – laddove previste – o a cui richiedere i preventivi di offerta da comparare:

- attraverso l'albo fornitori, con apposita motivazione in caso di reinvito o re-affidamento al soggetto già invitato o già affidatario/aggiudicatario;

- attraverso apposite manifestazioni di interesse aperte, da espletarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 13;
- mediante indagini informali di mercato (es. consultazioni di cataloghi MEPA, o consultazione della rete *internet*, etc.).

In caso di estensione dell'invito all'operatore già invitato o affidatario sarà cura del Direttore generale motivare formalmente la scelta ed evidenziare una o più di queste motivazioni:

- numero ridotto degli operatori ed effettiva assenza di alternative per tipologia di bene/servizio oppure di mercato
- grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale e formale valutazione del fornitore (vedi Sistema qualità)
- prodotti, beni o servizi "infungibili" cioè non equivalenti ad altri, né per utilità né per valore e, quindi, non interscambiabili con altri, oppure "esclusivi" cioè protetti da brevetti o privative industriali,
- caratteristiche del mercato di riferimento

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate/RDO

Nel caso in cui si effettui l'acquisizione con procedura negoziata, si applica quanto previsto dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 nonché, fino al 31.12.2021 o diverso termine eventualmente individuato normativamente, l'art. 1 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020.

Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'aggiudicatario sarà individuato dal Responsabile del Procedimento o da persona dallo stesso delegata, eventualmente con l'ausilio di ulteriori soggetti dell'Ente a supporto, o da un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal Rup. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ABF nominerà una Commissione Giudicatrice.

I plichi, le buste contenenti la documentazione amministrativa e quelle contenenti le offerte sono aperti in seduta pubblica, anche in caso di gara telematica (nel qual caso sarà possibile svolgere sedute pubbliche in forma virtuale, se e ove consentito dalla piattaforma telematica utilizzata). Il luogo, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche è pubblicato, almeno due giorni prima, sul profilo del committente.

La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

Per importi inferiori a € 40.000,00, il contratto è perfezionato di norma con apposito scambio di lettere (firmate digitalmente dal fornitore e trasmesse esclusivamente a mezzo PEC) con cui si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi come richiesti nella lettera di invito, tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016.

Per ogni altro importo, l'Azienda di norma procederà a stipulare mediante scrittura privata.

I contratti sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle procedure d'acquisto (a campione) in ordine a:**
 - a) Acquisti "sulla soglia" (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);*
 - b) Modalità di selezione dei fornitori;*
 - c) principio di rotazione;*

d) presenza e forma di stipula dei contratti.

- **Elenco CIG art. 1, co. 32 l. 190/2012;**

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE

Le modalità di svolgimento del confronto concorrenziale informale possono essere le seguenti:

- mediante pubblicazione di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, con invio dei preventivi da parte degli operatori economici interessati mediante posta certificata pec;
- mediante richiesta di preventivi a operatori economici iscritti all'Albo fornitori, se attivo per la categoria merceologica di riferimento, con risposta mediante posta certificata pec o posta mail ordinaria;
- mediante RDO svolta su MEPA o su SINTEL o su altro sistema telematico di negoziazione, anche aperto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento.

Nell'ipotesi di scelta del contraente sulla base del solo miglior prezzo, l'affidatario sarà individuato dal Responsabile del Procedimento o da persona dallo stesso delegata, eventualmente con l'ausilio di ulteriori soggetti dell'Ente a supporto, o da un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal Rup. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ABF nominerà una Commissione Giudicatrice. Nell'ipotesi di indicazione di criteri qualitativi che, unitamente al prezzo, guideranno la scelta del miglior offerente, si può procedere a cura del solo RUP o di un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal Rup, con obbligo di redigere apposito verbale che riporti le ragioni della scelta del contraente.

Nei casi di cui al presente articolo, i preventivi o le buste telematiche contenenti l'offerta o le dichiarazioni amministrative possono essere aperti in seduta pubblica. Il luogo, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche è pubblicato, almeno due giorni prima, sul profilo del committente.

La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

Per importi inferiori a € 40.000,00, il contratto è perfezionato di norma con apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi come richiesti nella lettera di invito, tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016.

Per ogni altro importo, la Azienda di norma procederà a stipulare mediante scrittura privata.

I contratti sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle procedure d'acquisto (a campione) in ordine a:**
 - a) Acquisti "sulla soglia" (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);*
 - b) Modalità di selezione dei fornitori;*
 - c) principio di rotazione;*
 - d) presenza e forma di stipula dei contratti.*
- **Elenco CIG art. 1, co. 32 l. 190/2012;**

ART. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUTORE DETERMINATO SENZA LIMITI DI SOGLIA

L'affidamento diretto è consentito, ai sensi dell'art. 63 Dlgs. n. 50/2016, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, o tale operatore sia infungibile per ragioni da individuarsi nella determina a contrarre.

In tal caso l'affidamento dovrà essere motivato in relazione ai casi tassativi che giustificano la deroga all'evidenza pubblica in apposito verbale redato a cura del RUP e allegato alla determina di aggiudicazione.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale degli affidamenti ex art. 63 da parte del RPCT in ordine alla motivazione dell'affidamento.**
- **Comunicazione a RPCT acquisti ex art. 63 d.lgs. 50/2016.**

ART. 10 – ADEGUATA MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI AD € 10.000,00

In caso di affidamenti di importo inferiore ad € 10.000,00, ABF si riserva di procedere all'individuazione diretta dell'affidatario, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 63 del Dlgs. n. 50/2016, previa informale indagine di mercato volta a dimostrare l'economicità dell'importo dell'affidamento.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle procedure d'acquisto (a campione) in ordine a:**
 - a) Acquisti “sulla soglia” (inizialmente disposti per un importo, poi consuntivati per importo di soglia superiore);*
- **Elenco CIG art. 1, co. 32 l. 190/2012;**

ART. 11 – AFFIDAMENTO DI APPALTI ESCLUSI

L'affidamento di appalti esclusi è regolato dal d.lgs. n. 50/2016, ed avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 50/2016.

ABF si riserva di svolgere le procedure di acquisizione di appalti esclusi richiamando di volta in volta le norme del presente regolamento e/o specifiche norme del Dlgs. n. 50/2016.

ART. 12 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In tutte le ipotesi in cui l'affidamento del contratto avvenga con affidamento diretto o previo invito a presentare offerta, gli operatori economici da invitare potranno essere scelti, nel rispetto del principio di rotazione, da un elenco degli operatori economici tenuto da ABF (Albo Fornitori), ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti qualora l'elenco non sia numericamente congruo.

La congruità numerica per ciascuna categoria merceologica è da intendersi presunta quando il numero di operatori economici iscritti è pari al doppio del previsto numero minimo di soggetti da interpellare per la specifica procedura prescelta. Ad esempio, in caso di procedura con consultazione di un minimo di 5 operatori economici, è da presumersi congruo l'albo fornitori che per la medesima categoria merceologica preveda un numero almeno pari a 10 di operatori economici iscritti.

In caso di iscrizione alla singola categoria di un numero di operatori economici inferiore rispetto ai quantitativi sopra indicati, ABF, ove tale numero ridotto non dipenda da cause imputabili

all'Azienda (mancata pubblicazione periodica dell'avviso di iscrizione all'elenco fornitori, mancato inserimento di operatori economici richiedenti in momento diverso rispetto a quello di apertura, etc.), procederà con i soli operatori iscritti.

L'Albo Fornitori di ABF resta sempre aperto per l'iscrizione di ulteriori operatori economici. Di ciò è dato avviso sul sito istituzionale della Società, sezione "bandi di gara e contratti", dove gli operatori economici potranno consultare anche le categorie merceologiche disponibili.

Non sono previsti requisiti speciali minimi richiesti per l'iscrizione, fatta salva l'iscrizione camerale (in caso di società) che riporti un oggetto sociale compatibile con la categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione: tutti gli operatori economici che richiedano l'iscrizione devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016.

Costituisce causa di non iscrizione all'Albo:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- la falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali;
- la mancata compatibilità fra l'oggetto sociale dell'operatore economico rispetto alla categoria merceologica per cui è richiesta l'iscrizione;
- la mancata tempestiva risposta, entro i termini indicati da UA, a eventuali richieste di chiarimenti o controdeduzioni che si rendano necessari ai fini dell'iscrizione.
- Il mancato possesso di firma digitale e di indirizzo pec attivo.

Per le procedure che si svolgono su piattaforma telematica MEPA o START o altra piattaforma, la mancata abilitazione o iscrizione dell'operatore economico a tali piattaforme costituirà causa di legittimo non invito del fornitore.

L'UA procede alle verifiche in ordine ai soggetti richiedenti e all'eventuale iscrizione, in caso di esito positivo, all'Albo Fornitori.

L'iscrizione all'albo fornitori ha durata triennale; non oltre tre mesi prima della scadenza del triennio, UA procede a richiedere al fornitore una nuova dichiarazione in ordine al perdurante interesse all'iscrizione all'Albo, con obbligo di nuova dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. In caso di mancata risposta nei termini assegnati dall'UA, il fornitore viene cancellato dall'Albo.

Nel corso del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico ha l'obbligo tassativo, a pena di cancellazione dall'Albo, di comunicare eventuali novità o modifiche organizzative che interessino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione (es., nomina di nuovo Amministratore, e cessazione del precedente), entro e non oltre quindici giorni dalla modifica/novità.

Costituiscono causa di cancellazione del fornitore dall'Albo Fornitori:

- falsa dichiarazione in fase di gara o comunque in qualsiasi sede di verifica successiva dei requisiti;
- sopravvenuta carenza di una causa di esclusione dalle procedure di gara, fatti salvi i requisiti per cui la legge prevede un intervento sostitutivo ad opera della stazione appaltante (es., correttezza contributiva e fiscale);
- mancato rinnovo nel termine della revisione triennale dell'iscrizione;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- mancata presentazione di offerte o invio di preventivi a seguito di invito per cinque volte consecutive, o dieci volte totali nel triennio;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% del contratto affidato o applicazione di penali in almeno tre contratti affidati;
- in caso di espresa richiesta da parte del Fornitore.

A seguito di cancellazione, la nuova iscrizione non può avvenire se non dopo almeno un anno dall'avvenuta comunicazione di cancellazione dall'albo.

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione, unito a criteri di valutazione, caso per caso, riguardanti l'entità del lavoro da effettuare, la capacità economica dell'impresa, quella professionale ed ogni altra valutazione che il RUP riterrà di dover effettuare a seconda del caso concreto.

Dall'iscrizione all'Albo non consegue un diritto soggettivo dell'impresa ad essere chiamata alle procedure concorrenziali ma esclusivamente un interesse ad essere valutata.

ABF procederà, di norma, a individuare i soggetti da invitare o da consultare mediante l'utilizzo dell'Albo Fornitori.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT dei dati relativi all'Albo Fornitori (numero di iscritti, pubblicazione nel sito dell'avviso di iscrizione, verifica dei requisiti nuovi iscritti, scadenze triennali);**
- **Comunicazione annuale a RPCT di cessazioni dall'Albo Fornitori.**

ART. 13 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ABF può procedere con manifestazione di interesse a:

- individuare i fornitori da invitare/consultare;
- individuare i fornitori cui affidare direttamente un lavoro/servizio/fornitura.

L'avviso di manifestazione di interesse deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, nonché le ulteriori informazioni utili alla partecipazione. Deve altresì indicare, ove la manifestazione non sia aperta a tutti i partecipanti, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e le modalità con cui saranno selezionate le manifestazioni di interesse pervenute. ABF, di norma, prevede manifestazioni di interesse aperte a tutti i partecipanti, senza alcun successivo filtro selettivo; ove quest'ultimo sia previsto, sarà adeguatamente motivato.

Il periodo di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse è, di norma, pari a 15 giorni naturali e consecutivi, compresi i giorni lavorativi. Per motivate ragioni di urgenza, oppure in caso di contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, ABF può ridurre tale termine, comunque mai inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

La selezione degli operatori da invitare alla procedura o da consultare avviene fra coloro che hanno dato riscontro all'avviso di manifestazione di interesse, che siano in possesso dei requisiti richiesti; di norma, ABF procederà a invitare alla successiva procedura tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse.

In caso di motivata limitazione del numero di invitati (ad es., ove il numero di manifestazioni di interesse sia tale da costituire un rilevante rallentamento dell'attività di acquisto: es., lavori pubblici), la manifestazione di interesse specifica il numero massimo di invitati.

In caso di numero sovrabbondante di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, ABF si riserva di procedere mediante:

- sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare;
- individuazione di una "doppia fascia" di requisiti (la più bassa ai fini dell'ammissione, la più alta ai fini della selezione);
- altro metodo rispettoso dei principi di concorrenza e parità di trattamento.

Del sorteggio verrà redatto un verbale.

In caso di numero inferiore di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, ABF potrà prevedere di integrare il novero degli operatori stessi da invitare o consultare mediante selezione discrezionale di soggetti ulteriori operanti nel settore oggetto dell'affidamento, individuati mediante sommaria indagine di mercato.

In casi eccezionali, ABF potrà procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare o da consultare sulla base di una propria informale indagine di mercato: devono in ogni caso esplicitarsi le motivazioni che hanno impedito o sconsigliato la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

Per affidamenti al di sotto di € 40.000,00, la manifestazione di interesse può contenere anche le condizioni di aggiudicazione (prezzo, qualità etc.) e potrà costituire la modalità mediante cui svolgere un confronto concorrenziale aperto fra tutti i soggetti che manifestino interesse. In tal caso, la manifestazione di interesse regola anche la documentazione ulteriore da inviare (di norma, tramite mail pec) al fine della scelta dell'affidatario. Sul punto, si richiama l'art. 8 che precede.

ART. 14 – VERIFICHE DEI REQUISITI

Ogni affidamento, anche sotto soglia, deve essere accompagnato da un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. n. 445/2000, secondo l'apposito modello predisposto da ABF o tramite DGUE, dalla quali risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti.

La mancanza di tale autodichiarazione, che può essere resa anche mediante DGUE, non consente la stipula del contratto.

ABF procederà alla verifica delle autocertificazioni presentate in ciascun anno solare secondo le seguenti modalità:

- a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000, la verifica avrà ad oggetto:
 - a.1 la consultazione del casellario Anac,
 - a.2 la verifica del Durc,
 - a.3 la verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti;

- b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000 e non superiore a € 20.000 la verifica avrà ad oggetto:
 - b.1 la consultazione del casellario Anac,
 - b.2 la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b),
 - b.3 la verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti;

- c) per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000,00 la verifica avrà ad oggetto tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti.

Ai fini di cui alle lettere a) e b) che precedono, le verifiche a campione saranno svolte ogni 50 affidamenti: a tal fine, farà fede il numero di CIG acquisiti, in ordine cronologico.

ABF procederà ad effettuare la verifica sui requisiti generali e speciali degli affidatari, ove necessario, mediante il sistema Avcpass.

La verifica dei requisiti è effettuata a cura dell'UA: l'ufficio proponente l'acquisto non può, in alcun caso, procedere all'affidamento senza che sia completata la fase di verifica dei requisiti, salvo ove ricorrano i casi di cui all'art. 32 co. 8 e 13 per la consegna d'urgenza: in siffatti casi, il RUP dovrà redigere apposito verbale di consegna d'urgenza che riporti le motivazioni puntuali dell'urgenza stessa.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale da parte del RPCT delle verifiche dei requisiti (a campione) e del rispetto del "campione" per le verifiche;**

- **Comunicazione a RPCT (annuale) dei candidati segnalati ad ANAC per falsa dichiarazione.**

ART. 15 – CAUZIONI

In caso di affidamento diretto, anche previo confronto informale tra preventivi, è facoltà di ABF non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016.

ABF ha altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs. n. 50/2016, in casi specifici e alle condizioni di cui al comma 11 del medesimo art. 103. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Fino al 31.12.2021, e comunque fino al termine di vigenza del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, non è richiesta la cauzione provvisoria per le procedure negoziate, salvo motivate ragioni da esplicitare nella lettera d'invito; in caso di richiesta, la cauzione provvisoria dovrà essere prevista in misura dimezzata.

ART. 16 – DETERMINA A CONTRARRE

Tutti gli affidamenti superiori ad € 40.000,00 devono essere preceduti da apposita determina a contrarre, che contenga:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'obiettivo e le motivazioni dell'affidamento;
- l'importo;
- le modalità di selezione del contraente e il criterio di scelta o aggiudicazione;
- i requisiti generali e speciali richiesti;
- le clausole ritenute essenziali per la stipula del contratto.

L'ufficio proponente può, altresì, riportare nella richiesta eventuali ragioni, se vi sono, di deroga al principio di rotazione, nonché eventuali ragioni, se vi sono, di eventuale infungibilità del fornitore o del bene/servizio/lavoro oggetto di acquisto, nonché eventuali ragioni, se vi sono, di urgenza dell'affidamento.

Ove la richiesta sia coerente con l'importo dell'affidamento consentito in autonomia ai Centri, l'UA procede all'affidamento, salvo parere contrario motivato della DG da esprimere entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione della Richiesta.

Ove la Richiesta provenga dall'ufficio proponente ma ecceda i limiti di importo oggetto di delega interna, essa deve essere approvata dalla DG entro 5 giorni lavorativi.

Ove la richiesta pervenga priva di indicazione di taluni degli elementi indicati, l'UA procede a rinviare all'Ufficio proponente la richiesta al fine del suo completamento.

A seguito dell'approvazione della RDA, l'UA procede alla predisposizione della determina a contrarre, che viene rimessa all'approvazione del Direttore Generale o del Dirigente con potere d'acquisto. Viene in seguito pubblicata, per intero o per semplice riferimento di estremi o di protocollo, sul sito istituzionale di ABF, nella sottosezione *bandi di gara e contratti* della sezione *Amministrazione trasparente*.

A seguito della sua approvazione, l'UA procede di norma all'acquisizione del CIG relativo all'acquisto, salvo casi di affidamento diretto o di confronto concorrenziale informale per i quali il CIG deve essere acquisito non oltre il momento della stipula contrattuale, anche semplificata.

In ogni caso, la procedura di scelta del contraente e/o del fornitore verrà effettuata dall'UA.

Nel caso di affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00, la determina a contrarre potrà essere sostituita da un "*atto unico*" che contenga i requisiti di cui all'art. 32, co. 2 del d.lgs. 50/2016: non viene meno, in ogni caso, l'obbligo per l'ufficio proponente l'acquisto di inoltrare apposita Richiesta all'UA, contenente gli elementi sopra evidenziati, e la successiva approvazione della

Richiesta da parte della DG ove non sia al di sotto dei limiti per i quali i Responsabili dei Centri hanno autonomia di acquisto.

Il Direttore Generale è tenuto a valutare, con periodicità almeno annuale, il corretto andamento degli acquisti alla luce degli eventuali atti di programmazione e può proporre, di concerto con l'UA, le misure necessarie per eventuali aggregazioni di talune tipologie di acquisto.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle richieste in ordine a:**
 - a) Uffici richiedenti (a campione);*
 - b) coerenza fra richieste e procedure d'acquisto (a campione);*
 - c) coerenza fra qualificazione acquisto e strumenti di programmazione (a campione).*

ART. 17 – ACQUISTI PER CASSA ECONOMALE

Il presente regolamento non trova applicazione per gli acquisti esclusi dal d.lgs. 50/2016, in quanto compiuti tramite cassa economale, disciplinata da apposito Regolamento interno.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale rendiconti a cura del RPCT.**

ART. 18 – PAGAMENTI

Per quanto concerne l'esecuzione del contratto, si applicano le norme di legge.

Di norma, i pagamenti ai fornitori di servizi e forniture possono avvenire solo a seguito di rilascio di certificato di pagamento (CDP), redatto dal DEC (se nominato) o dal RUP, e da quest'ultimo comunque approvato, nel quale si dà conto dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte del servizio/fornitura o, in caso di rapporti di durata, della quota di servizio/fornitura sino a quel momento svolta.

Tale adempimento può essere in ogni caso sostituito dalla verifica di conformità della fattura con le bolle di consegna per il caso delle forniture; per il caso dei servizi, tale adempimento può essere in ogni caso sostituito con una verifica informale dell'attività svolta, e la liquidazione della fattura vale come tacita accettazione della prestazione.

A seguito dell'emissione del CDP e dell'approvazione da parte del RUP, viene dato tempestivo avviso al fornitore in ordine all'emissione della fattura.

La fattura viene liquidata entro un massimo di 60 giorni dalla sua emissione, previa acquisizione, da parte dell'UA, di DURC dell'operatore economico in corso di validità; per i pagamenti superiori a € 5.000,00, è prevista anche la consultazione del “servizio verifica inadempimenti” sul sito www.acquistinretepa.it.

In caso di riscontro negativo, la stazione appaltante procede con intervento sostitutivo nelle modalità di legge, dandone avviso al fornitore.

Con riferimento ai lavori, si applica la disciplina dei pagamenti prevista dal DM 49/2018.

Si applica, per il resto, l'art. 113 *bis* d.lgs. 50/2016.

Non sono consentiti in nessun caso pagamenti anticipati delle prestazioni, salvo che la natura della stessa non lo richieda; in tal caso, ABF dovrà prevedere, nei documenti contrattuali, idonei meccanismi di garanzia (es., cauzione) al fine di poter recuperare quanto anticipato.

Quanto previsto al paragrafo che precede non vale per la cd. “anticipazione del prezzo”, per cui trova applicazione la disciplina del d.lgs. 50/2016, art. 35 co. 18.

Indicatori anticorruzione:

- **Verifica annuale a campione da parte del RPCT delle corrispondenze fra CDP e pagamenti effettuati;**

- **Comunicazione annuale a RPCT di eventuali anticipazioni di pagamento.**

ART. 19 – NORME FINALI

Nessun affidamento può subire un artificioso frazionamento finalizzato a ricondurne l'esecuzione alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Per quanto qui non espressamente richiamato, vale il richiamo integrale di cui all'art. 1 alle norme regolatorie della materia dei pubblici affidamenti.

Bergamo 12.02.2021